

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il rischio viene determinato mediante la seguente formula:

$$\text{RISCHIO} = \text{Intensità della Relazione} \times \text{Potenzialità di Influenzamento} \times \text{Impatto}$$

$$(Calcolo del rischio: IR \times PI \times IM)$$

Dopo aver determinato il rischio inerente, il valutatore deve considerare l'efficacia delle misure organizzative, procedurali e tecnologiche già esistenti.

Il rischio residuo è determinato secondo la seguente formula: $RR = R \times FC$ dove:

RR= rischio residuo

R = rischio inerente

FC = fattore di controllo

1. Intensità della Relazione (IR)

1 = assenza di relazione significativa

2 = conoscenza occasionale o frequentazione non abituale, collaborazioni concluse da più di due anni

3 = frequentazione stabile o collaborazione sporadica, rapporti di credito o debito non significativo, collaborazioni occasionali (anche a titolo gratuito) in atto, collaborazioni non occasionali concluse da meno di due anni

4 = rapporto professionale continuativo, amicizia stretta o stabile frequentazione, inimicizia, sponsorizzazioni, titolarità di quote societarie che non determina un potere di controllo

N.B. Quando l'intensità relazionale è bassa il rischio è accettabile e si applica la misura minima di trattamento prevista dal regolamento.

2. Potenzialità di Influenzamento (PI)

1 = attività meramente esecutive

2 = attività istruttorie limitate

3 = formulazione di proposte o pareri

3. Impatto (IM)

1 = impatto trascurabile (Processi esclusivamente interni senza rilevanza esterna; affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.)

2 = impatto limitato (Affidamenti diretti di importo compreso tra € 5.000 e € 40.000).

3 = impatto medio (Procedure negoziate sotto-soglia comunitaria; procedimenti amministrativi ordinari a rilevanza locale, pregiudizio all'immagine della Società).

4 = impatto elevato (Procedure di gara sopra-soglia comunitaria; affidamenti strategici regionali; procedimenti legati a sistemi informativi centrali, minaccia alla corretta gestione del processo, minaccia all'integrità).

5 = impatto critico sotto il profilo economico, reputazionale o 231 (Procedure interamente o parzialmente finanziate da fondi PNRR / PNC; gare d'appalto implicanti segreti tecnologici o industriali; procedimenti con potenziale impatto sanzionatorio ex D.lgs. 231/01 o severo danno reputazionale alla Regione Puglia e/o InnovaPuglia).

4. Efficacia dei controlli (FC)

Molto efficace	0,40
Efficace	0,60
Parzialmente efficace	0,80
Assente o insufficiente	1,00

esempi di controlli	
Controlli molto efficaci	- segregazione delle funzioni - doppia autorizzazione - avocazione - verifica preventiva RPCT
Controlli efficaci	- monitoraggio periodico - gestione congiunta - controllo rafforzato
Controlli parziali	- sola disclosure - impegni comportamentali

Classificazione del rischio*:

- 1-20 = rischio basso
- 21-50 = rischio medio
- 51-80 = rischio alto
- 81-125 = rischio critico

*Nota di Salvaguardia e Vincolo di Astensione:

Costituiscono situazioni di rischio critico presunto, quando il soggetto interessato interviene in procedimenti classificati con impatto pari a 4 o 5:

- parentela entro il secondo grado;
- coniuge;
- convivente;
- unione civile;
- interesse economico diretto;
- partecipazione societaria rilevante;

In tali ipotesi il rischio è classificato automaticamente come Critico e trova applicazione la regola generale dell'astensione, salvo diversa disposizione di legge.